

NOTE

L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

L'addizionale regionale all'IRPEF va, invece, versata alla regione nella quale il lavoratore ha domicilio fiscale all'atto delle operazioni di conguaglio (31 dicembre). I contribuenti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

Si ricorda, altresì, che le variazioni di domicilio producono effetti fiscali dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Quanto sopra premesso, se il lavoratore successivamente trasferisce il domicilio in un differente comune, deve darne comunicazione il prima possibile.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti (art. 2, DPR 917/1986) le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta: risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

SEZIONE 1: DETRAZIONE PER PRODUZIONE REDDITO

Per la produzione di alcuni redditi sono attribuibili detrazioni d'imposta in funzione del reddito percepito ed alla durata del rapporto di lavoro. Esse decrescono in conseguenza all'applicazione di specifiche formule ed all'incremento del reddito complessivo e si azzerano al raggiungimento di un reddito annuo complessivo di Euro 55.000,00.

In caso di reddito pari o inferiore a € 8.000, percepito per **un periodo di lavoro inferiore all'anno**, i sostituti possono attribuire ai propri sostituiti con redditi fino a € 8.000, le detrazioni fissate nella misura minima di € 690 e di € 1.380, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato. Il beneficio è attribuibile ai soli percipienti che dichiarino di non possedere altri redditi nel periodo d'imposta.

SEZIONE 2: DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA

Tutte le **detrazioni per carichi di famiglia spettano** a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un **reddito complessivo**, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, **NON SUPERIORE A 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili**. Devono essere **rapportate a mese** e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Dal 2008 **devono essere obbligatoriamente forniti i codici fiscali dei soggetti fiscalmente a carico**.

- I **genitori NON POSSONO** ripartire liberamente il beneficio fiscale secondo un criterio di convenienza.


Le detrazioni per i figli devono essere attribuite secondo i seguenti criteri:

- a. Genitori non legalmente ed effettivamente separati: al 50% fra gli stessi ovvero, previo accordo tra gli stessi, integrale attribuzione (100%) al genitore che possiede complessivamente il reddito più elevato. Resta inteso che in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;
- b. Genitori separati (separazione legale ed effettiva o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio):
 - in mancanza di accordo: - al 100% al genitore affidatario; - al 50% fra i genitori in caso di affidamento congiunto o condiviso;
 - in caso di accordo per una diversa ripartizione, la stessa deve rispettare i criteri di cui al punto a (ripartizione al 50% fra genitori, ovvero 100% al genitore con reddito più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita dal genitore con reddito inferiore);
- c. Genitori non coniugati:
 - si mutuano i criteri previsti per i genitori separati, in caso di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli naturali;
 - si applicano i criteri previsti per i genitori non separati, in mancanza di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli.

Per le **FAMIGLIE NUMEROSE**, con almeno 4 figli a carico nel periodo d'imposta, è prevista un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200,00 Euro. La detrazione è obbligatoriamente ripartita:

- nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati;
- per l'intero importo (100%), nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, a differenza delle detrazioni ordinarie non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione ;
- in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento o scioglimento del matrimonio.

Non è consentita una ripartizione diversa da quella sopra specificata (circ. Agenzia Entrate 1/2008)



Qualora la suddetta detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, al contribuente è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Se nel periodo d'imposta concorrono a formare il reddito complessivo redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, redditi assimilati a lavoro dipendente e il reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, il credito non può essere richiesto al sostituto d'imposta, in quanto deve essere rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi.

MANCANZA DELL'ALTRO GENITORE - Se l'altro genitore manca (fisicamente causa decesso, o legalmente per mancato riconoscimento) e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni per coniuge a carico. Per "primo figlio" si deve intendere quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico.

DETRAZIONE ALTRI FAMILIARI A CARICO - La detrazione per altri familiari a carico è ripartita fra gli aventi diritto «pro quota», ossia in misura uguale fra gli stessi.

SEZIONE 3: REDDITO COMPLESSIVO

Alla determinazione del reddito complessivo concorrono i redditi (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e/o assimilato, di lavoro autonomo, di impresa, diversi) posseduti nell'anno, al netto di eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dall'attività di lavoro autonomo, dai contribuenti residenti in Italia; prodotti nel territorio dello Stato, dai contribuenti non residenti.

- Il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non deve essere comunicato ai fini della determinazione del reddito per il calcolo delle detrazioni spettanti.
- Il contribuente può richiedere al proprio sostituto di imposta di applicare un'aliquota maggiore rispetto a quella relativa ai redditi corrisposti mensilmente ovvero al reddito conguagliato e certificato, affinché l'imposta dovuta in sede di conguaglio, ovvero in sede di dichiarazione dei redditi, non sia troppo elevata. Resta inteso che, nel caso in cui l'aliquota richiesta con la presente dichiarazione risulti inferiore a quella dovuta sui redditi certificati, sarà applicata quest'ultima.
- Per il solo anno 2014 il DL 66/2014 ha previsto un credito fiscale ragguagliato al periodo di lavoro se il reddito complessivo al netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è inferiore ad € 26.000,00.
 - fino ad € 24.000,00 il credito è pari ad € 640 annui
 - da € 24.000,00 ad € 26.000,00 il bonus viene riparametrato proporzionalmenteSe, per effetto di redditi non a conoscenza del datore di lavoro, il contribuente ritiene di non averne diritto, può richiedere che detto credito non gli sia riconosciuto.

SEZIONE 4: CONTRIBUENTE FISCALMENTE NON RESIDENTE

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti (art. 2, DPR 917/1986) le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta: risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; oppure hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Ai sensi dell'art. 24, c. 3, del TUIR ai contribuenti non residenti NON COMPETONO le detrazioni per carichi di famiglia. Per gli anni 2007-2011 è prevista una deroga a tale principio. Il beneficio spetta se tali contribuenti dimostrano, con idonea documentazione (DM 149/07) che:


- le persone alle quali le detrazioni si riferiscono possiedono un reddito complessivo (comprensivo dei redditi prodotti fuori dal territorio dello stato), al lordo degli oneri deducibili, inferiore a Euro 2.841,51;
- di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

SEZIONE 5: CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

Il cittadino extracomunitario che richiede le detrazioni per oneri di famiglia, deve fornire il codice fiscale e uno dei seguenti documenti:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

Per gli anni successivi a quello di prima presentazione della summenzionata documentazione, la richiesta di attribuzione della detrazione deve essere accompagnata: da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata; ovvero da nuova documentazione, qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena
Policlinico